

GIUSEPPE ORLANDI, C.SS.R.

BECCARIA ALL'INDICE

1. – *Il p. Pietro Lazeri*; 2. – *Dei delitti e delle pene*; 3. – *Il p. Ferdinando Facchinei*; 4. – *Pietro e Alessandro Verri*; 5. – *Il voto del p. Pietro Lazeri*.
Documento

Il 3 febbraio 1766 («Feria 2^a», «ab hora 16») si tenne nel palazzo del Quirinale la XVII congregazione generale della S. Congregazione dell'Indice¹. Oltre al segretario p. Tommaso Schiara² e al Maestro del Sacro Palazzo p. Agostino Ricchini³, erano presenti tre – Nicola Maria Antonelli⁴, Giuseppe Maria Castelli⁵ e Giovanni

¹ ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE (d'ora in poi: ACDF), *Index, Diari*, vol. XVIII (1764-1807), ff. 10'-12 (nuova segnatura).

² Il p. Pio Tommaso Schiara, O.P. – dopo essere stato prefetto della Biblioteca Casanatense (dal 1733) – fu segretario dell'Indice dal 1759 al 1768, anno in cui divenne Maestro dei Sacri Palazzi. Detenne tale carica fino alla morte, che lo colpì a Roma, nonagenario, il 26 settembre 1781. I. TAURISANO, *Hierarchia Ordinis Praedicatorum*, Roma 1916, 61, 118.

³ Il p. Agostino Tommaso Ricchini, O.P., fu Maestro dei Sacri Palazzi dal 1758 al 1778. Morì a Roma il 24 gennaio 1778, all'età di 84 anni. In precedenza era stato teologo casanatense (dal 1741) e segretario dell'Indice (dal 1749), *Ibid.*, 60, 118.

⁴ Entrato in prelatura, Nicola Maria Antonelli (1696-1767) si era distinto, «alla corte pontificia e nella Curia, per la sua vasta ed intelligente cultura, le sue conoscenze e la sua brillante attività culturale». Era un erudito liturgista e patrologo. E. GENCARELLI, *Antonelli, Nicola Maria*, in *Dizionario biografico degli italiani*, III, Roma 1961, 500; L. VON PASTOR (*Storia dei papi dalla fine del medioevo*, XVI/I, Roma 1933, 1025) ricorda che Antonelli veniva «elogiato come infaticabile lavoratore». Cfr R. RITZLER – P. SEFRIN, *Hierarchia catholica*, VI (1730-1799), Patavii 1958, 22.

⁵ Il card. Giuseppe Maria Castelli (1705-1780) era prefetto di Propaganda Fide (1763-1780), dopo esser stato tesoriere generale. RITZLER – P. SEFRIN, *Hierarchia catholica*, VI, 21; J. METZLER, *Die Kongregation im Zeitalter der Aufklä-*

Francesco Stoppani (1795-1774)⁶ – dei 13 cardinali membri della Congregazione residenti a Roma⁷. Dei tre porporati presenti, i primi due erano degli intellettuali, mentre il terzo proveniva dalla diplomazia pontificia.

Tra i provvedimenti adottati in quella congregazione generale d'inizio febbraio vi fu la condanna dell'opera di Cesare Beccaria (1738-1794), intitolata *Dei delitti e delle pene*, sulla base del voto⁸ steso dal consultore p. Pietro Lazeri, Gesuita, così sintetizzato nel verbale della seduta:

«R.P. Petrus Lazeri Soc(ietatis) Je(su), S(acrae) C(ongregationis) Consultor, retulit librum inscriptum "Dei delitti e delle pene, 1764"⁹. Censuitque proscribendum; quod in eo principia

rung. Struktur, Missionspläne und Massnahmen allgemeiner Art (1700-1795), in *Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum*, III, Rom – Freiburg – Wien 1973, 30; PASTOR (*Storia dei papi*, 1024) ricorda che Castelli era considerato ragguardevole «come uomo dottissimo nelle scienze sacre, come protettore dei dotti, come nobile carattere e come irremovibile devoto alla Santa Sede».

⁶ Il card. Giovanni Francesco Stoppani (1795-1774), era stato inquisitore a Malta (1730), e successivamente nunzio a Firenze (1735), a Venezia (1739) e a Vienna (1743), e preside di Urbino (1747-1756). RITZLER – SEFRIN, *Hierarchia catholica*, VI., 16, 183. La sua promozione alla porpora (1753) fu favorita dalla parentela con il segretario di Stato, card. Silvio Valenti Gonzaga. Cfr PASTOR, *Storia dei papi*, 254.

⁷ Tra gli altri dieci cardinali membri della S. Congregazione residenti a Roma – ma che non parteciparono alla seduta – vi era anche il card. Antonio Andrea Galli (1698-1767), prefetto. Cfr *Notizie per l'anno 1766*, Roma 1766, *passim*.

⁸ Cfr nota 72.

⁹ In ACDF, *Index, Diari*, vol. XVIII (1764-1807), in margine al f. 11', di mano ignota, si legge: «Adversum hunc librum editum fuit opusculum hoc titulo "Note sul libro De i delitti e delle pene", cuius auctorem esse P. Ferdinandum Fachinei Bergomatem, ait G(iuseppe) B(aretti) autor della Frusta Letteraria, sotto il Num.° XXIII [1° settembre 1764], pag. 119, nel Discorso ottavo in risposta al Bue pedagogo da lui pretesa opera del p. Abate Appiano Bonafede Celestino». L'Appiano Buonafede (1716-1793) qui menzionato era autore del libello *Il bue pedagogo. Novelle menippée di Luciano da Firenzuola contro una certa Frusta letteraria pseudoepigrafa*, [Lucca] 1764. Cfr G.B. SALINARI, *Bonafede, Appiano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XV, Roma 1972, 101. Con *Il bue pedagogo*, Buonafede intendeva rispondere a Giuseppe Baretti (1719-1789), che gli aveva stroncato una commedia (*I filosofi fanciulli*, 1754). Il nome di Baretti, come è noto, resta legato alla «Frusta letteraria», periodico quindicinale uscito a Venezia dal 1° ottobre 1763 al 15 gennaio 1765. Gli ultimi otto numeri (19 aprile-15 luglio 1765) erano tutti occupati dalla polemica con il Buonafede.

ponantur a Protestantibus, eoque provecta ab auctore provecta sint, ut sint maxime periculosa; quod inde conclusiones deducat, quae communem Criminalium Doctorum Catholicorum praxim infament, damnando usum infligendi torturam, poenam mortis, et confiscationem bonorum; quod denique nonnulla continent, quae religionem, pietatem, ac christianas aures offendant»¹⁰.

La valutazione del libro di Beccaria formulata dal p. Lazzeri venne condivisa dai cardinali:

«Em(inentissimi) Patres proscribendum edixere»¹¹.

Il giorno seguente il segretario della S. Congregazione si recò dal papa a chiedergli l'approvazione del decreto che poneva all'Indice l'opera di Beccaria – oltre a quelle di una serie di altri autori, tra cui Voltaire¹² – che gli venne concessa¹³. Il decreto fu pubblicato il 7 febbraio¹⁴.

¹⁰ Cfr ACDF), Index, Diari, vol. XVIII (1764-1807), f. 11' (n.s.).

¹¹ *Ibid.*

¹² Nel verbale della congregazione generale del 3 febbraio si legge: «R.P. Mag(iste)r Fabri Cistercien(sis), S(acrae) C(ongregationis) Consultor, retulit librum inscriptum "Traité sur la tolerance, par M(essie)r de Voltaire". Censuitque damnandum esse quod puram putamque sapiat haeresim, schisma, seditionem". Em(inentissimi) damnatum dicere». Cfr f. 11 (n.s.). In ACDF, Index, Protocolli, fasc. 68, ff. 323, 324 si ha la registrazione del decreto, in cui si legge: «Feria secunda die tertia februarii 1766 [...] Sacra Congregatio [...] damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, aut alias damnata atque proscripta in Indicem proibitorum librorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera: [...] Dei delitti e delle pene, 1764».

¹³ «Secretarius cum SS.mo retulisset acta S(acr)ae Cong(regatio)nis heri habitae, Sanctitas Sua acta probavit, decretumque promulgari praecepit». Cfr ACDF), Index, Diari, vol. XVIII (1764-1807), ff. f. 12 (n.s.). Bibliografia sulla condanna di Beccaria (F.H. REUSCH, *Der Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchen und Literaturgeschichte*. II/II (Bonn 1885), rist., Aalen 1967. Cfr L. FIRPO, *Le edizioni italiane del «Dei delitti e delle pene»*, in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria, 1), a cura di G. Francioni, Milano 1984, 459.

¹⁴ «Feria 6^a, die 7^a februarii, Decretum prohibitionis librorum, post promulgatum die 7 januarii elapsi anni aliud decretum judicatorum ac proscriptorum, promulgatum fuit, affixumque de mane». ACDF), Index, Diari, vol. XVIII (1764-1807), f. 12 (n.s.).

Come si vede, un ruolo importante nella vicenda della messa all'Indice del libro di Beccaria l'ebbe il p. Lazeri (o Lazzeri, o Lazari)¹⁵.

1. - Il p. Pietro Lazeri

Nato da agiata famiglia di una imprecisata località del Senese («prope Senarum urbem») il 16 ottobre 1710, Pietro Lazeri era entrato nella Compagnia di Gesù a Roma il 31 ottobre 1727. Al termine del curriculum filosofico-teologico, compiuto nel Collegio Romano (1729-1742), aveva manifestato un particolare talento per la ricerca storica. Perciò venne destinato alla cattedra di storia ecclesiastica – istituita nel Collegio Romano nel 1742 – che resse per oltre un trentennio¹⁶. Che lui, appena trentaduenne, venisse destinato a tale compito, può spiegarsi con la sua appartenenza al gruppo di giovani d'ingegno – tra cui Manuel de Azevedo, Girolamo Febei e Francesco Antonio Zaccaria – che, in quanto fautori di una tendenza «modernizzante», nel Collegio Romano «coltivavano con fervore l'erudizione storica a scapito della scienza scolastica», auspicando una riforma degli studi basata su un orientamento più positivo e storico¹⁷. Meno chiaro appare invece il motivo per cui venne preferito a Zaccaria, che pure era tra i candidati alla nuova cattedra¹⁸.

Di Lazeri sappiamo che «possedeva con molta perfezione la lingua latina, greca ed ebraica; e in tutte e tre queste lingue scriveva con gusto e speditezza»¹⁹. Da Benedetto XIV – che lo aveva in grande stima e lo consultava spesso su questioni di carattere teologico, canonico e storico – era stato nominato consul-

¹⁵ In R.D. CABALLERO (*Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu. Supplementum*, Romae 1814, 176) si legge però: «Lazeri (non Lazzeri, neque Lazzari, ut scribunt aliquot Cathalogi Prov[inciae] Romanae)».

¹⁶ C. SOMMERVOGEL, *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, IV, Bruxelles-Paris 1893, 1609-1615; R. GARCÍA-VILLOSLADA, *Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773)*, Roma 1954, 242-255, 326.

¹⁷ *Ibid.*, 238, 250.

¹⁸ *Ibid.*, 252-253.

¹⁹ ARSI, *Vitae*, 53, f. 1.

tore della S. Congregazione dell'Indice²⁰. Egli dette prova di grande erudizione con la pubblicazione di numerosi studi storici, specialmente sui primi secoli della Chiesa²¹, e con l'edizione di testi manoscritti di celebri eruditi italiani, posseduti dalla biblioteca del Collegio Romano²², della quale gli era stata affidata la direzione²³. Curò anche l'edizione delle opere di Pedro Juan Perpiñá²⁴, e il commentario dei quattro vangeli di s. Bruno, vescovo di Segni²⁵. Collaborò inoltre con il p. Manuel de Azevedo nella pubblicazione dell'opera omnia di Benedetto XIV²⁶. All'erudizione di carattere umanistico univa una singolare perizia nelle scienze esatte²⁷. Nel 1754 aveva «formata idea di una vastissima opera, che dovea essere partita in sette libri e abbracciare quanto si attiene alla critica, sia delle scienze, sia degli autori di esse; ma per le luttuose vicende de' tempi, che vennero appresso, non poté mettere in esecuzione il suo proponimento»²⁸. In via eccezionale mantenne

²⁰ CABALLERO (*Bibliotheca*, 176) scrive che Benedetto XIV nominò Lazeri «examinatorem episcoporum, consultorem Indicis, correctorem librorum orientalium, et theologum constitutum emendationibus Indicis librorum prohibitorum». Cfr anche *Notizie per l'anno 1766*, Roma 1766, 53, 87.

²¹ *Dissertationes selectae ex historia ecclesiastica de persecutionibus in Ecclesiam excitatis aevo apostolico*, Romae 1749.

²² *Miscellaneorum ex MSS libris Bibliothecae Collegii Romani Societatis Jesu*, 2 voll., Romae 1754-1757.

²³ In tale veste egli realizzò il *Catalogo della Biblioteca del Collegio Romano*, in 12 volumi in folio, oggi conservato nella BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE di Roma. Cfr GARCÍA-VILLOSLADA, *Storia del Collegio Romano*, 191.

²⁴ *Petri Joannis Perpiniani, Valentini, e Societate Jesu opera*, 4 voll., Roma 1749.

²⁵ *S. Brunonis Astensis Episcopi Signiensis commentarius in IV Evangelia, nunc primum editus ex ms. cod. Bibliothecae novi Athaenei Collegii Romani*, 2 voll., Romae 1775.

²⁶ BENEDICTUS XIV, *Opera omnia*, 12 voll, Romae 1747-1758.

²⁷ A detta di CABALLERO (*Bibliotheca*, 176), Lazeri era «matheseos haud mediocriter peritus, teste et iudice perquam idoneo Cl. Rogerio Boscovichio, qui in dissertatione de Cometis, illum praedicat, cum in caeteris Mathematicis disciplinis, tum in Astronomia quoque versatissimum».

²⁸ ARSI, Vitae, 53, f. 1°. Cfr P. LAZERI, *De arte critica et generalibus ejus regulis ad historiam ecclesiasticam relatis. Exercitatio critica ex prolegomenis historiae ecclesiasticae habita in Collegio Romano*, Romae 1754. L'opera progettata da Lazeri doveva così ripartirsi: «I. De artium et scientiarum natura et constitutione; II. De subsidiis atque impedimentis; III. De disciplinis singillatim; IV. De disciplinis discendis et tradendis; V. De scriptoribus universis; VI. De scriptoribus sin-

la cattedra e la prefettura della biblioteca anche dopo la soppressione della Compagnia di Gesù (1773). Divenne in seguito bibliotecario del card. Francesco Saverio Zelada, al cui servizio rimase fino alla morte, che lo colse a Roma il 12 marzo 1789²⁹.

I biografi lo descrivono come uomo di singolare modestia, tanto da aver rifiutato la porpora offertagli nel 1766 da Clemente XIII («nemicissimo, com'era, per indole e per umiltà di ogni onore e grado, avrebbe di troppo sofferto, anche con iscapito della salute, al solo pensare di dover abbandonare la solitudine della sua cella»³⁰). Benché «cercasse ogni via per menare una vita del tutto solitaria e nascosta», era «sempre pronto ad accogliere e a servire chiunque a lui ricorresse per ammaestramento o per consiglio, e con tutto ciò trovava tempo ed agio d'essercitarsi nelle opere di carità e di zelo. Diresse per più anni nello spirito una congregazione di giovani secolari, usando ogni industria per promuoverli nella pietà e nella divozione. Ogni sera recavasi nell'oratorio del Caravita e vi durava molte ore nell'udire le confessioni»³¹. Il tratto «affabile e maneroso» lo faceva benvolere da tutti. Essendo «nemico d'ogni contesa letteraria cedeva volentieri all'altrui opinione e parere, tuttocché fosse contrario al suo e potesse agevolmente mostrarne l'insussistenza e la falsità. Perciò anche gl'avversari della Compagnia il riverivano e stimavano assai, né mai nei loro scritti, che a que' tempi infelicissimi piovevano da ogni parte, mossero lamenti e querele al P. Lazzeri»³². Lasciò molti lavori inediti, tra cui una storia della Chiesa³³.

gillatim; VII. *De libris edendis*. A questo saggio, che elencava le regole generali della critica, ne aggiunse un altro che indicava le regole particolari per distinguere le cose vere dalle false, intitolato *De criticae regulis vera falsis admixta secerni possunt. Exercitatio critica ex prolegomenis historiae ecclesiasticae habita in Collegio Romano, Romae 1754*. Cfr F.A. ZACCARIA, *Storia letteraria d'Italia*, X, Modena 1757, 512-519.

²⁹ M. ZANFREDINI, *Lazzari (Lazzari, Lazzeri), Pietro*, in *Diccionario histórico de la Compañía de Jesús*, III, Roma-Madrid 2001, 2298.

³⁰ ARSI, *Vitae*, 53, f. 1'.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, f. 2.

³³ Poco dopo la morte di Lazzeri, Lorenzo HERVÁS Y PANDURO (*Idea del Universo...*, II, Madrid 1789, 335) scrisse: «Si pubblica presto, in 20 volumi in-

Ignoriamo se per l'esame del libro di Beccaria venne scelto Lazzeri in considerazione della sua ben nota erudizione, come ignoriamo quando gliene fu assegnato il compito.

2. - *Dei delitti e delle pene*

Beccaria aveva scritto *Dei delitti e delle pene* tra il marzo del 1763 e il gennaio del 1764, o forse meglio nell'autunno-inverno di quegli anni³⁴. Copia del manoscritto era stato inviato il 12 aprile 1764 a Livorno – città scelta per la pubblicazione per motivi di sicurezza, cioè per sottrarsi alla censura – alla stamperia di Marco Coltellini³⁵. La prima edizione, uscita nell'estate di quell'anno – i primi esemplari giunsero a Milano alla metà di luglio³⁶ – venne esaurita in soli due mesi. Seguì la seconda, sempre in quell'anno³⁷. Nel marzo del 1765 vide la luce la terza, con molte aggiunte dell'autore³⁸. Dello stesso anno è anche la quarta

14°, la *Storia ecclesiastica* in latino che Pietro Lazzeri insegnò per 30 anni nell'Università del Collegio Romano. Lazzeri aveva fama, fra i Gesuiti, di uno dei maggiori critici di *Storia ecclesiastica*, e quindi si spera che sarà ben fatta la sua opera, di cui sono in Roma alcuni esemplari. La *Storia* giunge fino all'anno 1775». Cit. da R. GARCÍA-VILLOSLADA, *Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773)*, Roma 1954, 254. Una copia manoscritta incompleta dell'opera è conservata nella BRITISH LIBRARY. Cfr ZANFREDINI, *Lazzari*.

³⁴ C. CAPRA, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna 2002, 204.

³⁵ Marco Coltellini (1719-1777), poeta, librettista ed editore. Cfr A.M. LORETO TOZZI, *Coltellini, Marco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXVII, Roma 1982, 489-492.

³⁶ CAPRA, *I progressi della ragione*, 204.

³⁷ In realtà, si trattava di «una ristampa piratesca, che si qualifica "edizione seconda rivista e corretta" e ostenta, accanto al millesimo genuino del 1764, un'indicazione di luogo ("in Monaco") sicuramente falsa». Venne realizzata, nell'autunno del 1764, nella piccola tipografia gestita a Firenze da Andrea Bonducci (1715-1766). Cfr FIRPO, *Le edizioni italiane*, 394-411.

³⁸ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene, terza edizione, rivista, corretta, e notabilmente accresciuta dall'autore colle risposte dello stesso alle note e osservazioni pubblicate in Venezia contro quest'opera; si aggiunge il giudizio di un celebre professore, in Lausanna (ma Livorno) 1765*. Sulle circostanze in cui venne pubblicata la terza edizione dell'opera, cfr G. PANIZZA, *Aubert e l'immagine della Giustizia. Beccaria destinatario di una lettera dell'editore*, in «Studi Settecenteschi» 23 (2003) 279-284. In realtà, si trattava della seconda edizione, essendo quella realizzata dal Bonducci una contraffazione della prima. Cfr nota 37.

(«fantasma»), di «Lausanna» (ma di Livorno)³⁹. Nel 1766 apparve la quinta⁴⁰, con una prefazione (*A chi legge*)⁴¹. Era la prima edizione a portare il nome dell'autore. Ma come si vedrà, Beccaria cercò di ritrarla dalla circolazione – essendosi pentito del passo compiuto, dopo aver appreso della messa all'Indice del libro – sostituendola con un'edizione modificata⁴².

Fin dal primo apparire, l'opera aveva procurato all'autore, oltre alla reputazione letteraria, una vera e propria gloria. Che tuttavia non lo aveva messo al riparo da alcune critiche, che non tardarono a prenderlo a bersaglio. Infatti, ben presto «insieme alle lodi, agli incoraggiamenti, alle parole d'ammirazione giungeva anche l'eco d'una tempesta che sembrava addensarsi attorno al suo capo. La // 7 // paura e la soddisfazione si contendevano l'animo suo e spesso il timore prese il sopravvento, arrivando ad oscurare ogni cosa intorno a lui»⁴³.

3. – Il p. Ferdinando Facchinei

A sferrare il primo attacco era stato il monaco vallombrosano Ferdinando Facchinei (1726-1817)⁴⁴. Le sue *Note ed osser-*

³⁹ FIRPO, *Le edizioni italiane*, 436, 545-546.

⁴⁰ Questa edizione aveva la falsa data di «Lausanna» (ma Livorno). Cfr FIRPO, *Le edizioni italiane*, 549.

⁴¹ La prefazione (*A chi legge*) era «per l'essenziale opera di Pietro Verri». Cfr PH. AUDEGEAN, *Il problema Beccaria*, in «Rivista Storica Italiana» 116 (2004) 836.

⁴² FIRPO, *Le edizioni italiane*, 460.

⁴³ F. VENTURI, *Nota introduttiva a Dei delitti e delle pene (Illuministi italiani, III: Riformatori lombardi, piemontesi e toscani)*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli [1958], 6-7.

⁴⁴ Su Facchinei, cfr F. VENTURI, *Contributo ad un dizionario storico. «Socialista» e socialismo» nell'Italia del Settecento*, in «Rivista Storica Italiana» 75 (1963) 129-140; T. SALA, *Dizionario storico biografico di scrittori, letterati ed artisti dell'Ordine di Vallombrosa*, a cura di F.F. Tarani, I, Firenze [1929] 182-185; P. PRETO, *Facchinei (Fachinej), Ferdinando*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLIV, Roma 1984, 29-31. La più recente ricerca su Facchinei è quella di Samuele MEGLI, *Luci e ombre su un contraddittore di Beccaria: per una biografia di Ferdinando Facchinei (1726-1815)*, Tesi di laurea nella Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze (relatore: Renato Pasta), anno accademico 1994-1995. Da tale ricerca risulta che Ferdinando Facchinei Mercuriali (al secolo Marco) – nato a Corfù nel 1726 (secondo qualche autore, nel 1722 o nel 1725) – morì a

vazioni sul libro intitolato *Dei delitti e delle pene*, pubblicate a Venezia agli inizi del 1765, costituiscono la più dura e radicale confutazione dell'opera di Beccaria, accusata di aver offeso la religione e l'autorità sovrana. «In queste pagine, che non mancano d'interesse, il padre Facchinei intendeva combattere, più ancora che questa o quella idea di Beccaria, lo spirito stesso dell'opera che gli era parsa "vera figliola, dirò così, del *Contratto sociale* di Rousseau"⁴⁵. Volontà egualitaria, visione d'una società fondata sul consenso dei suoi membri, tolleranza e umanitarismo, elementi tutti che stavano alla radice del libro di Beccaria, erano altrettante colpe, eresie ed orrori agli occhi del frate polemico. Chiunque si occupasse della natura della società (e il padre Facchinei adoperava a più riprese il termine di "socialista" per designare simile gente) doveva invece persuadersi che oppressione, violenza, costrizione, ecc. erano le basi stesse dell'umana convivenza»⁴⁶.

4. - Pietro e Alessandro Verri

In aiuto di Beccaria erano accorsi gli amici Pietro e Alessandro Verri, che non avevano tardato a rendersi conto «che il libello del padre Facchinei, proprio per la sua radicale volontà di negare tutto lo spirito del secolo, prestava il fianco ad una risposta che facesse appello al diffuso senso di tolleranza e di benevolenza. La loro *Risposta ad uno scritto che s'intitola: Note ed osservazioni sul libro Dei delitti e delle pene*⁴⁷, uscita sui primi del febbraio 1765, era calcolata con esattezza per ottenere lo scopo voluto.

Meldola il 2 dicembre 1815. L'autore ringrazia vivamente d. Pierdamiano Spoto, Archivista dell'Abbazia di Vallombrosa, delle informazioni fornitigli.

⁴⁵ Sull'influsso dell'utilitarismo di Helvétius e di Rousseau sul *Dei delitti e delle pene*, cfr G. FRANCONI, *Beccaria filosofo utilitarista*, in AA.VV., *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa* (Atti del convegno di studi per il 250° anniversario della nascita), Milano-Roma 1990, 69-87.

⁴⁶ VENTURI, *Nota introduttiva*, 7.

⁴⁷ [PIETRO VERRI. - ALESSANDRO VERRI], *Risposta ad uno scritto, che s'intitola Note, ed osservazioni sul libro Dei delitti, e delle pene*, [Lugano] 1765 [d'ora in poi: VERRI, *Risposta*]. Cfr G.P. MASSETTO, *Pietro e Alessandro Verri in aiuto di Cesare Beccaria: la risposta alle Note del Facchinei*, in *Pietro Verri e il suo tempo* (Atti del convegno, Milano 9-11 ottobre 1997), a cura di C. Capra, Bologna 1999, 289-351.

Essa contribuì a mettere dalla parte del Beccaria anche quegli uomini illuminati che pure erano stati colpiti, non sempre benevolmente, dalla radicale volontà di rinnovamento giuridico dimostrata dal filosofo milanese»⁴⁸.

Tali vicende erano note a Lazzeri, anche se ne ignorava i nomi dei protagonisti. Quella sottoposta al suo esame era la prima edizione dell'opera di Beccaria. È probabile che egli iniziasse la stesura del suo voto prima della pubblicazione della terza edizione dell'opera, realizzata – come si è visto – nel marzo del 1765⁴⁹, dato che menziona solo la seconda edizione. È altrettanto probabile che egli conducesse a termine il suo compito agli inizi di gennaio del 1766. Lo si desume dal fatto che nel voto egli menziona l'articolo della rivista che annunciava il conferimento della medaglia d'onore all'autore dell'opera, il nome del quale continuava ad essere sconosciuto⁵⁰.

Proprio a motivo di tale anonimato il decreto che poneva all'Indice *Dei delitti e delle pene* ometteva il nome di Beccaria. Infatti, il provvedimento era stato adottato appena qualche giorno prima della conclusione della stampa della quinta edizione dell'opera, nella quale – come si è visto – appariva per la prima volta il nome dell'autore⁵¹. A spingere Beccaria ad uscire allo scoperto era stata l'iniziativa della Patriotische Gesellschaft di Berna, che aveva assegnato all'autore dei *Delitti e delle pene* una medaglia, invitandolo a rivelarsi per poter ottenere questo attestato di pubblica stima⁵². «Un riconoscimento tanto lusinghiero decise

⁴⁸ VENTURI, *Nota introduttiva*, 9. La *Risposta* «fu scritta da Pietro Verri, con l'aiuto di Alessandro cui si deve la stesura di alcune note, in soli sei giorni, dal 15 al 21 gennaio 1765 [...]. Inviato a Lugano per la stampa, l'opuscolo, di 88 pagine, poté essere distribuito già all'inizio di febbraio». CAPRA, *I progressi della ragione*, 208-209. Cfr F. VENTURI, *Introduzione* a C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di F. Venturi, Torino 1994, 178.

⁴⁹ La terza edizione del libro *Dei delitti e delle pene* era in corso di stampa nel gennaio 1765. Lo si apprende dalla lettera di Pietro Verri a Gianrinaldo Carli: Milano, 25 gennaio 1765. *Ibid.*, 189.

⁵⁰ Per quasi due anni, anche «uomini di cultura aperti alla filosofia dei Lumi» ignorarono il nome dell'autore del *Dei delitti e delle pene*. Cfr FIRPO, *Le edizioni italiane*, 392

⁵¹ *Ibid.*, 457.

⁵² *Ibid.*, 454.

Beccaria a rompere il silenzio e a mostrarsi finalmente alla luce del sole per raccogliere il tributo inebriante degli applausi dell'Europa; il 20 novembre egli alzava la visiera e ringraziava la Società bernese per la "flatteuse récompense", che riconosceva dovuta soprattutto al proprio "amour de l'humanité"; il 10 gennaio, da Torino, il capitano Albert Schweitzer gli rimetteva la medaglia d'onore. Nel frattempo, il 27 dicembre del '65, ma con la data di "Lausanna", 1766, era venuta in luce a Parigi l'attesa traduzione francese»⁵³.

Non è qui il caso di riandare le vicende – di cui si è già fatto cenno⁵⁴ – che indussero ben presto Beccaria a «chiedere il ritiro di tutte le copie già distribuite e la sostituzione delle pagine preliminari con altre che restituissero l'opera all'anonimato più impenetrabile»⁵⁵. Infatti, il Marchese – venuto a conoscenza della condanna della sua opera da parte della S. Congregazione dell'Indice del 3 febbraio – ne aveva ricevuto «un duro contraccolpo», tanto da sentire «subito vacillare il suo recente e ancor timido coraggio»⁵⁶.

Il fatto che *Dei delitti e delle pene* fosse posto all'Indice senza indicazione del nome dell'autore per un verso giovò a quest'ultimo, evitandogli il rischio di essere additato alla pubblica riprovazione. Ma per l'altro gli precluse la possibilità di potersi forse avvalere delle norme – recentemente stabilite da Benedetto XIV con la bolla *Sollicita ac provida* (9 luglio 1753) – che assicuravano all'autore cattolico «qui sit integrae fama, et clari nominis» la nomina di un secondo censore (e di un terzo, in caso di disaccordo dei primi due), oltre alla possibilità di provvedere alla propria difesa⁵⁷.

⁵³ *Ibid.*, 455.

⁵⁴ Cfr nota 42.

⁵⁵ FIRPO, *Le edizioni italiane*, 460, 466. Il tipografo ristampò il frontespizio, eliminando il nome dell'autore, e sostituendo «Lausanna» con «Harlem». *Ibid.*, 461.

⁵⁶ *Ibid.*, 459-460.

⁵⁷ Cfr L. FERRARIS, *Bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica...*, V, Romae 1889, 152. Cfr anche P. DELPIANO, *Per una storia della censura ecclesiastica nel Settecento. Aspetti e problemi*, in «Società e Storia» 26 (2004) 491.

5. - *Il voto del p. Pietro Lazeri*

Come si è visto precedentemente, la decisione della S. Congregazione dell'Indice era stata influenzata in misura determinante dal voto di Lazeri⁵⁸.

Il consultore lo inizia con la descrizione materiale del libro di Beccaria⁵⁹. Nell'analisi del contenuto che segue, egli nota che il libro è breve, ma contiene un'incredibile quantità di materie diverse. Oltre a quella indicata dal titolo stesso, esso tratta della interpretazione e dell'oscurità delle leggi, dell'onore, del diritto d'asilo, dell'educazione dei fanciulli, dei magistrati, delle ricompense, e di tante altre che non è possibile riassumere o anche solo indicare brevemente. Il libro non cita esplicitamente autori moderni, anche se non rifiuta di avvalersi delle loro dottrine. Degno di particolare menzione è anche l'esagerato utilizzo di termini matematici (come aritmetica politica, aumento, calcolo, decremento, equilibri, scala, serie, ecc.). Lazeri ritiene che l'autore cerchi di imitare Seneca e Lipsio, o, meglio ancora, gli scrittori inglesi alla moda e il loro stile, allegorico ed enigmatico⁶⁰.

Lazeri sintetizza il contenuto del libro nei tre seguenti punti: 1°. Trae ispirazione dall'assai pericolosa dottrina di scrittori protestanti; 2°. Le conclusioni che ne derivano minano la dottrina (trattazioni dei giuristi), la giurisprudenza (sentenze dei tribunali) e la legislazione (complesso delle leggi) dei Paesi cattolici; 3°. Contiene affermazioni offensive della religione, della pietà e del comune sentire dei religiosi e dei fedeli.

Quanto al primo punto, Lazeri afferma che il libro attinge alle opere di scrittori protestanti, o comunque condannati. Questi - anche se non ne vengono citate le opere - sono menzionati esplicitamente («l'immortale Presidente Montesquieu»), o implicitamente («Un grand'uomo che illumina l'umanità che lo perseguita», cioè Rousseau) quali fautori delle teorie contrattualistiche di Hobbes, Bodin, Forster, Houtyn, Pufendorf, ecc. Sia il nome

⁵⁸ Cfr nota 69.

⁵⁹ Cfr Doc., f. 280. La *Sollicita ac provida* stabiliva le norme in base alle quali i consultori dovevano redigere i loro voti, cfr FERRARIS, *Bibliotheca*, V, 153. Cfr anche DELPIANO, *Per una storia della censura ecclesiastica*, 510-514.

⁶⁰ Cfr Doc., f. 280.

che la sostanza del contratto sociale destano giustificati sospetti nei cattolici, per i quali è inaccettabile ciascuna delle tre principali correnti in cui si suddividono i sostenitori del contrattualismo (quelle di Rousseau, Hobbes, Pufendorf, Otto, Hertius, ecc.). A ragione, la maggior parte degli autori cattolici sostengono invece – basandosi anche sull'autorità di Platone, di Aristotele e dei grandi pensatori dell'antichità – che fu Dio stesso a porre nell'uomo, animale socievole, l'istinto ad aggregarsi in comunità. Lo confermano anche i testi paolini (*Rom* 13, 1-2) – peraltro, male interpretati da Grozio, ecc. – illustrati da Francisco de Vitoria, da Roberto Bellarmino, da Francisco Suarez, e recentemente dal p. Bianchi.

Che il concetto di contratto sociale proposto dal *Dei delitti e delle pene* sia assolutamente inaccettabile lo prova anche il fatto che esso afferma che la porzione di libertà ceduta dall'individuo all'autorità è minima, e che ne è assolutamente escluso il diritto alla vita. Ne deriva l'inammissibilità della pena di morte: Affermazione pericolosa, perché snerva il vigore della legge e il diritto del principe. Se l'efficacia della legge nei confronti dei sudditi dovesse basarsi su ciò che ritiene il volgo (non i sapienti, non i virtuosi, inclini a promuovere il bene pubblico, ma il volgo), ne deriverebbero gravi conseguenze.

Per quanto riguarda il secondo punto, Lazzeri ribadisce che il libro in esame contiene elementi che si oppongono alla giurisprudenza e alla dottrina giuridica. Bisogna però osservare che l'autore del libro, in uno scritto indirizzato ad un suo critico – Lazzeri si riferisce alla *Risposta* di Pietro e Alessandro Verri alle *Note* di Ferdinando Facchinei, di cui evidentemente ignora i veri autori – fa in merito due precisazioni. La prima riguarda alcuni termini («azione morale», «delitto», «giustizia», «peccato»), usati non nell'accezione comune, ma in quella tipica del linguaggio giuridico; la seconda riguarda il proposito di evitare la trattazione di argomenti religiosi. Inutile dire che Lazzeri contesta ambedue le affermazioni.

Quanto al terzo punto, egli ritiene inaccettabile, oltre che arrogante, il rifiuto da parte dell'autore della procedura adottata dai tribunali (sia civili che ecclesiastici) dei Paesi cattolici, ed approvata dai dottori (sia dai giuristi che dai teologi), che prevede

l'arresto dell'imputato – a carico del quale vi siano emerse serie prove di colpevolezza – ed eventualmente la tortura e la condanna a morte. A sostegno della sua tesi, l'autore adduce l'esempio di Paesi protestanti come l'Inghilterra e la Svezia, le cui procedure giudiziarie sarebbero preferibili a quelle dei Paesi cattolici. Il che non può che procurare grave scandalo specialmente ai giovani⁶¹.

Altre affermazioni dell'autore offendono la religione e la pietà. Inaccettabile, ad esempio, è paragonare la volontà all'attrazione esercitata dalla forza di gravità, che viene rallentata o arrestata solo dagli ostacoli incontrati. Lo stesso dicasi delle azione umane, che il legislatore dovrebbe regolare a guisa di abile architetto, che con il gioco di pesi e contrappesi impedisce all'edificio di crollare. Il libro depreca anche l'ozio degli eremiti e dei contemplativi, colpevoli di non contribuire al benessere della società con il lavoro o con un utile impiego delle ricchezze di cui dispongono. I seminari – tanto raccomandati dal Concilio di Trento – sarebbero centri in cui allignerebbe l'omosessualità. Riprovati anche il diritto d'asilo, l'estradiizione dei rei, ecc.

In conclusione, Lazzeri conferma i tre punti enunciati nella valutazione iniziale dell'opera. La cui proibizione egli ritiene assolutamente necessaria, tanto più che non ci si limita alla lettura di essa, ma se ne loda e se ne premia anche l'autore.

Lazzeri probabilmente non stese il suo voto di getto, ma nei ritagli di tempo lasciategli liberi dai suoi vari impegni⁶². Se, come è lecito ritenere, in qualità di consultore, di docente e di bibliotecario di un'importante struttura culturale come il Collegio Romano gli era consentito l'accesso alle opere degli scrittori «moderni», evidentemente, non ne aveva approfittato quanto avrebbe potuto. Fornito di una cultura prevalentemente umanistica e antiquaria, egli non aveva la competenza necessaria a giudicare «un saggio di diritto criminale»⁶³ come *Dei delitti e delle pene*.

⁶¹ Sulla particolare attenzione della S. Congregazione per la tutela dei giovani, cfr DELPIANO, *Per una storia della censura ecclesiastica*, 520-521.

⁶² Infatti, nel f. 283 Lazzeri dice di passare a trattare il secondo punto in cui ha diviso il suo voto («Dicam ergo de altero»), ma a f. 285 ripete la stessa affermazione («Venio ergo tandem ad alterum»). Cfr note 115, 139.

⁶³ AUDEGEAN, *Il problema Beccaria*, 851.

Benedetto XIV aveva raccomandato che venisse assicurato agli autori dei libri incriminati un giudizio equo e competente. Perciò, dovevano essere scelti consultori «qui scientiam rerum, quas libri delati respective continent, diuturno studio acquisitam possideant»⁶⁴. In realtà la S. Congregazione dell'Indice – come del resto il Sant'Ufficio – spesso incontrava notevoli difficoltà a reperire consultori idonei per stendere con la dovuta competenza il voto sulle opere sottoposte al suo giudizio⁶⁵. Per esempio, si poteva benissimo essere «cum in caeteris Mathematicis disciplinis, tum in Astronomia quoque versatissimus» – come nel caso di Lazeri, secondo l'autorevole testimonianza di Boscovich⁶⁶ – senza apprezzare il rilievo assegnato da Beccaria al «metodo geometrico»⁶⁷.

⁶⁴ FERRARIS, *Biblioteca*, V, 153.

⁶⁵ In proposito è stato scritto che «Indice e Inquisizione apparivano a molti letterati istituzioni repressive, ancora capaci di condizionare negativamente la scrittura e la lettura dei cattolici, nella realtà essi sembravano ormai incapaci di assolvere le funzioni per le quali erano state create nel cinquecento. Non che la Chiesa avesse rinunciato al tradizionale ruolo di controllo intellettuale. Anzi. Ma certamente l'accelerazione della produzione libraria avrebbe richiesto un intervento capillare, e ormai impossibile». DELPIANO, *Per una storia della censura ecclesiastica*, 491. Sulle difficoltà incontrate anche nel secolo successivo dal Sant'Ufficio a reperire consultori competenti, per esempio, in materia economico-politica, cfr G. ORLANDI, *L'economista modenese Lodovico Ricci (1742-1799) negli Archivi Romani del Sant'Ufficio*, in «Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie» dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, S. VIII, vol. V, fasc. II (2002)583-584; G. FRAGNITO, *The central and peripheral organization of censorship*, in AA.Vv., *Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy* (Cambridge Studies in Italian History and Culture), a cura di G. Fragnito, Cambridge 2001, 13-49.

⁶⁶ Cfr nota 27.

⁶⁷ Cfr Doc., f. 280. Cfr anche M. BIANCHINI, *Cesare Beccaria e Pietro Verri: il metodo geometrico, il reale e l'immaginario*, «Il pensiero Economico Italiano», IV/2 (1996) 8-28. L'argomento doveva risultare ostico anche ad altri eruditi del tempo, come prova il caso di Giuseppe Pelli Bencivenni, che il 23 luglio 1764 annotava nelle sue *Efemeridi* l'avvenuta pubblicazione del *Dei delitti e delle pene*, aggiungendo: «Io l'ho letto con premura e l'ho trovato assai stimabile. È vero ch'è in qualche luogo assai oscuro, e che lo stile è troppo particolare e sparso di termini mattematici, ma con tutto questo contiene moltissime buone cose, delle utili verità, delle massime lodevoli e delle dottrine pregne di conseguenze». Cfr FIRPO, *Le edizioni italiane*, 392.

Ma poteva anche capitare che censori, indubbiamente colti, valutassero positivamente opere di cui non avevano compreso il vero significato. Era il caso di Giovanni Gaetano Bottari (1689-1775) – consultore dell'Indice e del Sant'Ufficio – al quale era stato affidato l'esame dell'*Esprit des lois* di Montesquieu. È stato scritto che egli «avrebbe mostrato in questa occasione “non solo un grande equilibrio, ma anche un grande spirito di tolleranza”. In realtà Bottari non comprese l'*Esprit des lois*, perché, pur essendo assai colto, “fu toccato assai poco dal fervore di pensiero del secolo”»⁶⁸. In Bottari – inconsapevole «del sorgere di una cultura laica come pericolosa nemica del cattolicesimo» – non vi era «ansietà per gli attacchi esterni degli illuministi, considerati spesso appartenenti ad un mondo irreali, conducente piuttosto alla pazzia che al male». Come è stato giustamente notato, il capolavoro di Montesquieu era ostico per Bottari, «archeologo e storico dell'arte, studioso di storia ecclesiastica ed editore di testi di lingua, muratoriano e giansenisteggiante»⁶⁹. Ad incomprendimento, quindi, più che ad irenismo era improntata la sua valutazione dell'opera del presidente bordolese⁷⁰.

Causa analoga, anche se con esito diametralmente opposto, ebbe il verdetto formulato a carico del *Dei delitti e delle pene*. Le vicende illustrate in queste pagine contribuiscono a far comprendere i motivi per cui, negli ambienti intellettuali, andò sempre più radicandosi la convinzione «che in Roma proibiscono tutto ciò che non è Bellarmino e simili»⁷¹.

⁶⁸ G. COSTA, *La Santa Sede e Milton: contributo alla recezione delle “State Letters” e del “Paradise Lost” in Italia*, in «Nouvelles de la Republique des Lettres» 2006/144.

⁶⁹ M. ROSA, *Cattolicesimo e «lumi»: la condanna romana dell'«Esprit des lois»*, in ID., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Bari 1969, 101.

⁷⁰ G. PIGNATELLI – A. PETRUCCI, *Bottari, Giovanni Gaetano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIII, Roma 1971, 414.

⁷¹ Tali parole sono contenute nella lettera del 15 marzo 1766 a Pietro Verri, con la quale Giuseppe Aubert cercava di ridimensionare il pericolo rappresentato dalla messa all'Indice del libro di Beccaria: «Mi ha detto un ministro di grandissima considerazione che un autore non deve darsi la minima pena se Roma proibisce una di lui opera; primo perché in Roma proibiscono tutto ciò che non è Bellarmino e simili; secondo, perché non è Roma che colle sue proibizioni decida del merito dei libri; è il pubblico che ne decide». FIRPO, *Le edizioni*

DOCUMENTO

VOTO DEL P. PIETRO LAZERI, S.J.
SUL *DEI DELITTI E DELLE PENE* DI CESARE BECCARIA⁷²

Lo storico del diritto Armando De Marchi, oltre ad illustrare le idee di Cesare Beccaria in rapporto al sistema processuale, condusse anche accurate indagini sui motivi della condanna del *Dei delitti e delle pene*. Avvalendosi dell'«autorevole appoggio» del card. Giuseppe Gamba, arcivescovo di Torino, si propose di «accertare, di fronte alla varietà delle versioni contrastanti, quali fossero state in realtà le ragioni del giudicato»⁷³. Ma non poté «giungere ad alcuna precisazione», concludendo soltanto, «con sicurezza che non teme smentita, che tutte le opinioni sino ad oggi enunciate circa i motivi che indussero in quel tempo la Chiesa a condannare il *Dei delitti e delle pene* non hanno se non il valore di supposizioni meramente personali»⁷⁴. Secondo Angelo Mauri, «l'insuccesso del tentativo compiuto dal De Marchi si spiega[va] col fatto che manca[va]no nell'archivio della Congregazione romana i verbali del tempo»⁷⁵. Il documento che viene qui pubblicato – reso accessibile dall'apertura alla consultazione degli Archivi Romani del Sant'Ufficio – contribuisce a chiarire «le ragioni del giudicato» cercate dal De Marchi.

// 280 // Delatus est EE.VV. liber hoc titulo «Dei Delitti, e delle pene». Nomen auctoris et typographi tacetur; apponitur solum annus 1764⁷⁶. Italice scriptus est et exiguae molis liber: quae maxime conferunt, ut a pluribus legatur; quod planum est quoque, quia duas ejus editiones jam factas novimus⁷⁷. Mirum autem est adeo exigua mole quam multa complectatur. Agit enim, praeter ea quae titulo ipso significat, de legum interpretatione,

italiane, 459-460. In realtà, spesso la messa all'Indice di un'opera non era affatto indolore per l'autore, come provano i casi di Scipione Maffei e di Antonio Genovesi. Cfr DELPIANO, *Per una storia della censura ecclesiastica*, 528.

⁷² Cfr ACDF, *Index, Protocolli, 1763-1787*, ff. 279-289', fasc. 63 («P. Cons. Lazeri S.J. in lib. *Dei delitti e delle pene*»).

⁷³ A. MAURI, *La cattedra di Cesare Beccaria*, in «Archivio Storico Italiano» a. 91, n. 348 (1933) 213-214.

⁷⁴ A. MARCHI, *Cesare Beccaria e il processo penale*, Torino 1929, 34.

⁷⁵ MAURI, *La cattedra di Cesare Beccaria*, 214.

⁷⁶ Cfr note 34-35.

⁷⁷ Cfr note 36-37.

obscuritate, de honore, de asylis, de educatione puerorum, de magistratibus, recompensationibus, denique rebus tam multis, ut brevi comprehendi vel eorum indicatio non possit. Agit autem nullo ferme auctore aut testimonio producto aut nominato, sed ratiocinio: atque illa quae nunc tantopere ab istis scriptoribus jactatur et celebratur metaphysica. Atque id peculiare habet is auctor, ut geometricam methodum affectet⁷⁸. Itaque utitur a mathematicis mendicatis vocibus rationis compositae, augmenti, decrementi, schalae, seriei, calculi, aequilibriis, arithmeticae politicae, moralis geographiae, etc., quas ad nauseam usque inculcat. In dicendi modo, aut Senecam, ejusque aemulatorem Lipsium⁷⁹ imitari voluit; aut quod magis credo, anglos scriprores, quorum multi hanc scribendi rationem involutam, allegoricam sive aenigmaticam et concisam amant⁸⁰. Haec ut qualemcumque libri hujus cognitionem praebeam.

Quod ad doctrinam pertinet, de qua hic quaeritur, tria mihi notanda occurrunt.

I.^{um} Principia a protestantibus scriptoribus videri esse desumpta, atque eo provecta, ut sint maxime periculosa.

II.^{um} Conclusiones ex illis elici, atque ita proponi, ut communes doctorum sententias convellant, et communem tribunalium inter catholicos agendi praxim infament.

III.^{um} Alia inesse, quae religionem, pietatem, religiosas, et christianas aures offendere videantur.

[I.]

// 280' // Et primo vel a protestantibus, vel ab impuris fontibus, idest a damnatis auctoribus, sua hausisse hunc scriptorem constare debet. Nam, etsi auctores, ut dixi, indicare non soleat, unum aliquem eorum subinde allegat, et laudat, qui ex his

⁷⁸ Cfr nota 67.

⁷⁹ Justus Lipsius (Joost Lips), filologo, filosofo, teorico dello Stato, storico belga (1547-1606).

⁸⁰ M.L. PESANTE, *Contro l'uguaglianza civile. Discorsi inglesi sulla gerarchia nella seconda metà del Settecento*, «Rivista Storica Italiana» a. 117 (2005) 448-493. Sul contributo dei pensatori inglesi alla celebre teoria delle forme di governo, cfr M. PLATANIA, *Robert Shackleton e gli studi su Montesquieu: scenari interpretativi tra Otto e Novecento*, «Rivista Storica Italiana» a. 117 (2005) 283-308.

est. Ita pag. 5: «L'immortale Presidente Montesquieu... l'invisibile verità m'ha forzato a seguire le traccie luminose di questo grand'Uomo»⁸¹. Pag. 102, ubi de educatione loquitur: «Un grand'uomo che illumina l'umanità che lo perseguita ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime d'educazione veramente utile agli uomini; cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi; nel sostituire gli originali alle copie, etc.»⁸². Magnus hic vir est Joannes Iacobus Rousseau; idque quod innuit, facit ille in pestilenti libro a Sacra Congregatione proscripto, cui titulus *Emilius*⁸³.

Ex his igitur auctoribus dixi principia hausisse sua.

Ponit I° occasionem, seu causam, quae impulerit homines ad societatem, atque ut legibus se subijcerent bellum fuisse ut vocant originale. Ait enim pag. 5: «Le Leggi sono le condizioni, colle quali uomini liberi, ed isolati in questo globo, si unirono in società, stanchi di vivere in uno stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla». Est hoc principium Hobbes⁸⁴, quod videri possunt, secuti alii: Bodinus⁸⁵, Forsterus⁸⁶, Houtynus⁸⁷, et Puffendorf, qui l. 7 Iuris nat. et gent., cap. I, § 4 (et De offic. hom. et civ., l. 2, cap. 5) genuinam, et principa-

⁸¹ Il brano completo di BECCARIA (*Dei delitti*, 5) è il seguente: «L'immortale Presidente di Montesquieu ha rapidamente scorso su di questa materia. L'indivisibile verità mi ha forzato a seguire le tracce luminose di questo grand'uomo, ma gli uomini pensatori, pe' quali scrivo, sapranno distinguere i miei passi dai suoi».

⁸² Il brano completo di BECCARIA (*Dei delitti*, 103) è il seguente: «Un grand'uomo, che illumina l'umanità che lo perseguita, ha fatto vedere in dettaglio quali sieno le principali massime di educazione veramente utile agli uomini, cioè consistere meno in una sterile moltitudine di oggetti, che nella scelta e precisione di essi, nel sostituire gli originali alle copie nei fenomeni sì morali, che fisici, che il caso, o l'industria presenta ai novelli animi dei giovani, nello spingere alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità, e dell'inconveniente, e non colla incerta del comando, che non ottiene, che una simulata e momentanea ubbidienza».

⁸³ *L'Émile ou de l'éducation* di Jean Jacques ROUSSEAU (1712-1778) venne posto all'indice da Clemente XIII nell'ottobre del 1762. Cfr P.-P. Plan, *J.-J. Rousseau raconté par les gazettes de son temps*, Paris 1912.

⁸⁴ Thomas Hobbes (1588-1679), filosofo inglese.

⁸⁵ Jean Bodin (ca 1529-1596), giurista francese.

⁸⁶ Valentin Forster (1539-1608), giurista tedesco.

⁸⁷ Adriaan Houtuyn (sec. XVII), giurista olandese.

lem causam societatis hanc appellat «ut praesidia sibi circumponerent contra mala, quae homini ab homine imminerent»⁸⁸. Hi enim etsi appetitum societatis aliquem admittunt, negant ex eo tamen sequi appetitum constituendae communitatis: ideoque // 281 // ad societatem civilem, uti hanc appellant, nolunt natura primum esse hominem.

Ponit II° quod ex primo sequitur, pacto inito inter singulos in societatem devenisse; atque hunc contractum sociale vocat. Communitatem, hoc contractu a singulis inito devinctam, representat legislator; atque ideo penes eum est jus leges ferendi, et coercendi: «Le sole Leggi, ait pag. 8, posson decretar le pene su i delitti, e quest' autorità non può risedere, che presso il Legislatore, che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale»⁸⁹. Ita etiam quodlibet membrum universae societati devinctum: «Se ogni membro particolare (p. 9) è legato alla società, questa parimente è legata con ogni membro particolare per un contratto, che di sua natura obbliga le due parti»⁹⁰. Idem alibi.

Contractus socialis nomen et res ipsa suspicionem ingerit viris catholicis, maxime si contractus conditionalis cujusdam rationem habeat, cujus conditio (non mera obligatio) de securitate praestanda perpetuo subditis, purificari hic et nunc non possit; adeoque proprietates dominii nunquam transferatur, quod sensit

⁸⁸ Samuel PUFENDORF (1632-1694), *De jure naturae et gentium libri octo cum integris commentariis virorum clarissimorum libri octo. Cum integris commentariis virorum clarissimorum Jo. Nicolai Herberti atque Joannis Barbeyraci*, t. III, Francofurti et Lipsiae, ex Officina Knochiana, 1759. Il § IV del lib. VII, cap. I è intitolato: «In homine multa sunt vitia, civilem societatem perturbantia». *Ibid.*, p.p. 7-8. In SAMUEL PUFENDORF, *De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo*, Londini Scanorum 1673, il cap. V del lib. II è intitolato: «De causa impulsiva constituendae civitatis». *Ibid.*, pp. 176-182. Sulla diffusione del pensiero pufendorfiano in Italia, cfr M. BAZZOLI, *Giambattista Almicì e la diffusione di Pufendorf nel Settecento italiano*, in «Critica storica» 16 (1979) 3-100; D. QUAGLIONI, *Pufendorf in Italia. Appunti e notizie sulla prima diffusione della traduzione italiana del 'De iure naturae et gentium'*, ne «Il Pensiero politico» 32 (1999) 235-250; S. STOFFELLA, *Il diritto naturale e la cultura italiana del Settecento. Documenti per la storia del 'De iure naturae et gentium' di Samuel von Pufendorf in Italia*, in «Laboratoire italien. Politique et société» 2 (2001) 173-199.

⁸⁹ BECCARIA, *Dei delitti*, 8.

⁹⁰ *Ibid.*, 9.

Rousseau⁹¹, qui principem magistratus cujusdam locum habere dicit, dominium apud populum residere; contra ac Hobbes, qui contractum socialem ita admittit inter singulos communitatis, qui se adstringunt ad obediendum, ut imperans nullis se pactis ob receptum imperium populo obstringat, quod nimirum recipiat personam, ut ipse ait, a populo; populus autem, statim ac id factum est, desiderat esse persona; pereunte autem persona, pereat omnis ad personam obligatio. Est etiam alia varietas, nam alii contractum socialem admittunt inter singulos communitatis; alii multi ad peculiarem re-// 281' // giminis formam constituendam inter communitatem, eumque qui regimen suscipit; alii denique triplicem contractum intervenire volunt sive, ut Pufendorfius (in lib. VII. cap. 2, § 5 *De off. hom. et civ.*, [lib. II], cap. 6, n. 7)⁹² loquitur, duo pacta et unum decretum; *pactum unum* singulorum cum singulis, quo in perpetuum coetum sive communitatem coire statuunt; *decretum*, qualis sit forma regiminis introducenda; *alterum pactum*, cum unus, vel plures constituuntur qui ceteris imperent. Quam doctrinam sequitur Everardus Otto⁹³, Hertius⁹⁴, aliique; refellunt eamdem Barbeyracus⁹⁵, Huberus⁹⁶, Titius⁹⁷, Adrianus Houtyn: nominari etiam potest Boehmerus (in Introductione sua ad jus publicum, lib. 1, cap. 2), negans de facto ita unquam constituta imperia⁹⁸. Adversarii vero istorum omnium laudari debent. Theologi nostri (plerique saltem et doctiores), qui Platoni, Aristoteli ceterisque ex antiquitate sapientioribus con-

⁹¹ Con tale cognome, Jean Jacques Rousseau pubblicò a Parigi nel 1768 il suo *Dictionnaire de musique*.

⁹² S. PUFENDORF, *De jure naturae et gentium*. Il § V del lib. VII, cap. II del tom. III è intitolato: «Ad civitatem requiritur unio voluntatum, et virium». *Ibid.*, pp. 20-21. In ID., *De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo*, Londini Scanorum 1673, il cap. VI del lib. II è intitolato: «De interna civitatum structura». *Ibid.*, pp. 182-188.

⁹³ Everhard D. Otto (1686-1756), giurista tedesco.

⁹⁴ Johann Nikolaus Hertius (1652-1710), giurista tedesco.

⁹⁵ Jean Barbeyrac (Barbeyracus), giurista francese (1674-1744).

⁹⁶ Johann Huber (Uber), controversista tedesco (1558-1612).

⁹⁷ Gottlieb Gerhard Titius (1661-1714), giurista tedesco.

⁹⁸ Justus Henning BÖHMER (1674-1749), *Introductio in ius publicum universale...*, Francofurti et Lipsiae 1757. Il cap. II, del lib. I, della *Pars specialis*, tratta «De nexu imperii civilis». *Ibid.*, pp. 152-183.

sentientes, dicunt a natura ipsa ejusque instinctu, idest a Deo, inductum hominem, sociabile animal, primo cum suis in una familia, deinde, multiplicatis familiis, cum aliis convenisse; a Deo immediate auctoritatem primo Patribus familias in una familia, deinde congregata Communitate, communitati ipsi in singulos delatam, ut esset scilicet qui imperaret, eamque regeret, cum aliter consistere non posset; adeoque, cum sit haec facultas necessarium aliquid, quod necessario consequitur naturam hominis, esse non a consensu hominis, sed ab eo qui fecit naturam hominis, ut naturalem consecutionem, ex vi prima creationis eius. Atque ita explicant illud Apostoli (quod male vexant Protestantes praesertim Grotius⁹⁹, et Auctor Dissertationum Proemialium ad eius Libros *De jure belli, et pacis* Samuel de Coccei¹⁰⁰ XII, lib. VI, cap. // 282 // 1, num. 613; Io. Franciscus Buddeus¹⁰¹, lib. V *Theol.*, cap. IV, § 21, etc): «non est potestas nisi a Deo», et: «Qui resistit, Dei potestati resistit»¹⁰²; explicant inquam, de potestate ita immediata a Deo data communitati; cujus tamen inferiores species, ipsius communitatis arbitrio relinqueret, ut vel monarchicam electione unius faceret, vel plurium constitutione aristocraticam, aut democraticam. Ita in eximio opere *De potestate civili* Franciscus Victoria¹⁰³ Ord. Praed.; Bellarminus, *De laicis*, lib. III, cap. 6¹⁰⁴;

⁹⁹ Huigh DE GROOT (Hugo Grotius), giurista olandese (1583-1645).

¹⁰⁰ Samuel von COCCEI (1679-1755), *Introductio ad Henrici L.B. De Coccei Grotium illustratum, continens Dissertationes proemiales XII*, Lausannae 1751, lib. VI, cap. I, § DCXIII («Civitas igitur est coetus plurium familiarum juris tuendi causa congregatus»), pp. 555-556.

¹⁰¹ Johann Franz BUDE (Buddeus) (1667-1729), *Compendium institutionum theologiae dogmaticae brevioribus observationibus illustratum cura Io. Georgi Walchii...*, Francofurti et Lipsiae 1748. L'argomento è trattato nei §§ 21-29 del cap. IV («De ministerio ecclesiastico, magistratu civili, et statu coniugali»), del lib. V. *Ibid.*, pp. 801-807.

¹⁰² La vulgata recita: «Omnis anima potestatibus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque, qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt Ipsi, sibi damnationem acquirunt» (*Rom* 13,1-2).

¹⁰³ Francisco DE VITORIA (1492-1546), *De potestate civili*, in *Obras. Relecciones teológicas. Edición crítica del texto latino, versión española*, a cura di T. Urdanoz, Madrid 1960, 161-162.

¹⁰⁴ Cfr *Secunda controversia generalis (De membris Ecclesiae militantis tribus libris explicata)*, liber tertius (*De laicis, sive saecularibus*), caput VI (*An poli-*

Suarez, lib. III, *De legib.*, cap. 3¹⁰⁵, et *Defensionis fidei*, lib. III, cap. 2, ubi Bellarminum contra ejus impugnatores defendit; ceteri etiam recentiores ferme inter quos P. Bianchi¹⁰⁶ initio operis sui; nisi quod nonnulli (a ceteris refutati), Petrus de Marca¹⁰⁷, Duvallius¹⁰⁸, Choppinus¹⁰⁹ speciem ipsam regiminis Monarchicam a Deo immediate esse volunt.

Sed videndum de Auctore nostro, qualem socialem contractum admiserit. Etsi brevissime eum indicat, ex eo tamen intelligimus, ultra fas omne provehere, ut admitti talis omnino non possit nec debeat. Supponit jus puniendi in Imperatorem derivare, ex eo quod ei communitas consensit, sive singuli de libertate sua cessere. Sed quod cessere singuli de libertate sua, vult ut aestimari nunc possit ex eo quod homines vulgares, cogente necessitate aliqua, facerent, aut cederent singillatim; itaque minima portione libertatis cessisse homines olim vult, nunquam vero jure in vitam, quacumque de causa. Quod autem videret, sapientes et probos homines pro publico insigni bono vitam libenter pacisci: hoc deridet. Eum audiamus pag. 7: «Nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della propria libertà in vista del ben pubblico: questa chimera non esiste // 282' // che ne' romanzi... Ogni uomo¹¹⁰ si fa centro di tutte le combinazioni del globo. Fu dunque

tica potestas sit bona, et christianis licita), in ROBERTUS BELLARMINUS (1542-1621), *Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos*, tomus II, Venetiis DCCXXI, pp. 257-258.

¹⁰⁵ FRANCISCO SUAREZ (1548-1617), *Tractatus de legibus ac Deo Legislatore*, Londini 1679, lib. III, cap. III («An potestas ferendi leges humanas sit data hominibus immediate a Deo, ut auctore naturae»), pp. 117-118.

¹⁰⁶ GIAN ANTONIO BIANCHI (1686-1768), *Della potestà e della polizia della Chiesa. Trattati due contro le nuove opinioni di Pietro Giannone*, Roma, Pagliarini, 1745, t. I, pp. 3-189 («In cui si spongono, e si difendono il consenso universale delle Scuole Cattoliche, e massimamente all'Università di Parigi, dalla loro istituzione sino al secolo XVII, le dichiarazioni de' Concilj Generali celebrati in questi tempi, e gli esempi de' Romani Pontefici da S. Gregorio VII in giù»).

¹⁰⁷ PIERRE DE MARCA (ca 1594-1662), giurista francese e vescovo di Conserans, poi di Tolosa e di Parigi.

¹⁰⁸ ANDRÉ DU VAL (Duvallius), teologo francese (1564-1638).

¹⁰⁹ RENÉ CHOPPIN (Choppinus), giurista francese (1537-1606).

¹¹⁰ La frase in BECCARIA (*Dei delitti*, 7) è: «nei Romanzi: se fosse possibile, ciascuno di noi vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non ci legassero: ogni uomo».

la necessità, che costrinse gli uomini a ceder parte della propria libertà; egli è adunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione sensibile... L'aggregato di queste minime porzioni sensibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso, e non giustizia, fatto ma non già diritto»¹¹¹. Hinc, cum de poena mortis agit, pag. 61: «Qual può essere il diritto, che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? (sermo autem est de morte jure et legibus a iudice irrogata). Non certamente quello da cui risulta la sovranità delle leggi¹¹². Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; Esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita?»¹¹³ Periculosum dico hoc principium, quod praesertim leges enervat, et jus Principum. Si jus quod legibus habent in subditos aestimari debet ex hoc quod vulgus (non sapientes, non virtuosos, qui pro publico bono facile vitam suam paciscantur), sed vulgus, inquam, nunc velle videmus. Quod vero magnam vim habere honorem, et decus videret; hinc illud de ridiculo habet § integro inscripto *dell'onore*, pag. 24, nullo posito discrimine, universim damnans¹¹⁴; cum tamen a Sacris Litteris jubeamur curam habere de bono nomine, et honori sive famae proximi detrahere peccatum sit jure naturali et divino. En quo principia ista sua A. provehat; quo nimirum (fateor ignorando // 283 // tiam meam) provecta esse a nemine celebriorum protestantium hujusmodi rerum tractatorum legi. Taceo quas inde consequentias deducit, et sunt veluti principia totidem; an contractus ille violatus fuerit; judicare principem non posse: unde elicit necessitatem magistratus; magistratum judicium non extendit, nisi ad merum factum. Si durior poena constituatur, quae

¹¹¹ *Ibid.* si legge: «la minima porzion possibile, quella sola, che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia; è Fatto ma non già Diritto».

¹¹² *Ibid.*, 61, si legge: «sovranità, e le Leggi».

¹¹³ *Ibid.*, 61.

¹¹⁴ *Ibid.*, 24.

non opponatur bono publico, et fini impediendi delicta, at inutilis sit, violari justitiam, et contractum socialem; Legum poenaliu nullam interpretationem penes legitimos iudices esse, sed requiri legislatorem; non esse recipiendum commune axioma, de attendendo spiritu legum; et his similia. Satis mihi est ostendisse, ut puto, non modo a Protestantibus principia istum sua mutuari sed ita provehere, ut periculosa maxime sint.

[II.]

Dicam ergo de altero¹¹⁵, quod initio proposui, doctrinam quam ex propositis principiis colligit ac tradit, oppositam esse communi tribunalium praxi, et communibus doctorum sententiis. Sed praecavenda est scriptoris huius quaedam sive excusatio, sive defensio quam, in responsione cuidam impugnatori suo, adornavit¹¹⁶. Ait primo vocabula usurpasse non communi et vulgari sensu, sed eo quem obtinent apud iuris publici tractatores, aut ipse significavit. Quare, pag. 19, definit delictum: «Un azione opposta al ben publico»¹¹⁷, et distingui vult a peccato quod, pag. 17, esse dicit: «Un azione che offende i rapporti tra gli uomini e Dio»¹¹⁸. Pag. 31 responsionis illius suae, admonet nomen *actionis moralis* iuris publici tractatoribus aliud significare, quam apud theologos nec malitiam aut peccatum spectare: «Le azioni morali per chi parla di politica non // 283' // son peccati... Le azioni morali¹¹⁹ non avendo per oggetto l'infinito Iddio, ma partendo da un essere finito, qual' è l'uomo, e dirigendosi ad un altro essere finito, quale è la società, devono aver la loro sfera limitata d'attività»¹²⁰. Ita initio libri ait nomine iustitiae se intelligere: «il vincolo necessario per tener uniti gl'interessi particolari... non

¹¹⁵ Cfr note 62, 139.

¹¹⁶ Lazeri si riferiva alla *Risposta ad uno scritto, che s'intitola Note, ed osservazioni sul libro Dei delitti, e delle pene*, 1765, di cui attribuiva la paternità a Beccaria, anziché a Pietro ed Alessandro Verri. Cfr nota 47. Sui motivi dell'equivoco, cfr CAPRA, *I progressi della ragione*, 209.

¹¹⁷ VERRI, *Risposta*, 19.

¹¹⁸ *Ibid.*, 17, si legge: «Io ho fatto vedere il "Peccato" un'azione, che offende i "rapporti, che sono tra gli Uomini e Dio"»

¹¹⁹ *Ibid.*, 31, si legge: «non sono peccati. Ora le azioni morali».

¹²⁰ *Ibid.*

quell'altra sorte di giustizia che è emanata da Dio, e che ha i suoi immediati rapporti colle pene, e ricompense avvenire»¹²¹. Ait secundo se nullo modo loqui velle de iis, quae referuntur ad religionem revelatam. In defensione sua, pag. 27, protestatur stabilire se: «Una teorica e puramente umana divisione dei delitti, universale a tutto l'uman genere, e maomettano, e idolatra, e eterodosso indipendentemente affatto dalla religione»¹²². Pag. 37: «Io ho scritto il mio libro, come ognuno che lo legge può conoscerlo, per stabilire le Teorie generali della legislazione puramente umana dei delitti e delle pene. Queste Teorie generali se fossero bene dilucidate (il che io non mi lusingo di aver potuto fare) dovrebbero esser la norma de' Codici Criminali de' Cristiani, degl'Idolatri, de' Maomettani, e di qualunque Società d'Uomini, qualunque fosse la lor Religione»¹²³. Pag. 53, partem quamdam libri sui ita proponit: «In questo Libro non parlo dei peccati; le pene temporali dei peccati debbon regolarsi con principj che non dipendon dalla sola ragion umana; ed io mi son prefisso di non parlare, che delle azioni, che emanano dalla ragione puramente umana»¹²⁴. Ait 3° nullo modo se principum aut magistratum potestatem in puniendo, capitali etiam poena, convellere; aliud esse jus aliud potestatem, sive ut ipse loquitur pag. 75 Apologiae¹²⁵: «Diritto e potestà. Il diritto l'ho già definito al principio del mio libro, "l'aggregato di tutte le porzioni di libertà poste nel // 284 // pubblico deposito forma il diritto di punire"»¹²⁶.

¹²¹ BECCARIA (*Dei delitti*, 8) ha: «gl'interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbero nell'antico stato d'insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola Giustizia l'idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell'altra sorta».

¹²² VERRI, *Risposta*, 27

¹²³ *Ibid.*, 37

¹²⁴ *Ibid.*, 53

¹²⁵ Pietro e Alessandro Verri chiamavano la loro *Risposta* col nome di «Apologia». Cfr P. VERRI - A. VERRI, *Carteggio dal 1766 al 1797*, a cura di E. Greppi e A. Giuliani, vol. I, parte I (ottobre 1766-luglio 1767), pp. 156, 162-163.

¹²⁶ VERRI, *Risposta*, 75. Cfr BECCARIA, *Dei delitti*, 7.

Sed ut ab hoc postremo incipiamus, primo distinguere non licet arbitrio suo quodlibet et communia vocabula ita pervertere; perit disciplina et sententia¹²⁷ omnis, si id faciamus. Deinde nullo modo vel in proposito casu de quo sic loquitur (de jure plectendi poena capitali) subsistere ejus distinctio potest. Tota eius disputatio revocatur ad hunc syllogismum ut ipsemet fatetur et tradit in *Apol[ogia]*, pag. 77: «Il mio sillogismo eccolo in ristretto. La pena di morte non deve darsi se non è utile né necessaria¹²⁸. La pena di morte non è utile né necessaria (et hoc fuse, et universim contendit in libro suo tribus integris paginis), dunque la pena di morte non deve darsi»¹²⁹. Miserum ergo est effugium quod subdit: «Qui non si tratta dunque di ragionare de diritti del Sovrano»¹³⁰. Quae sunt haec jura, sive ne ipse distinguit. Quae est potestas sine jure; potestas infligendi poenam, quae nunquam est utilis et necessaria, cum non sit jus eam infligendi, nisi sit utilis et necessaria? Cum se premi videat aliud eodem loco effugium tentat, quod puram logomachiam continet: «Ma la ragione di punir di morte sarà però giusta e necessaria... e questa si chiamerà podestà, e podestà giusta e necessaria; poiché se si trova che la morte d'un uomo sia utile o necessaria al ben publico, la suprema legge della salvezza del popolo dà podestà di condannar a morte; e quella podestà nascerà come nasce quella della guerra, e sarà una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica utile e necessaria la distruzione del suo essere»¹³¹. Descripsit hoc, credo, ex juris publici tractatoribus protestantibus. Sed meminisse

¹²⁷ Le parole «disciplina et sententia» sostituiscono «facultas», depennata.

¹²⁸ «la pena di morte... né necessaria»: aggiunta nel margine sinistro della pagina.

¹²⁹ In VERRI (*Risposta*, 77) si legge: «Il mio Silogismo eccolo in ristretto. La pena di morte non deve darsi se non è utile, o necessaria; Ma la pena di morte non è utile, né necessaria, Dunque la pena di morte non deve darsi».

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*, 76, si legge: «Ma la ragion di punire di morte sarà però giusta, e necessaria contro le due accennate classi di Delitti, e questa si chiamerà Podestà, e podestà giusta, e necessaria; poiché se si trova, che la morte d'un uomo sia utile, o necessaria al ben pubblico la suprema legge della salvezza del Popolo dà podestà di condannare a morte, e questa podestà nascerà, come nasce quella della guerra, e sarà «una guerra della Nazione con un Cittadino, perché giudica utile, o necessaria la distruzione del suo essere». Cfr BECCARIA, *Dei delitti*, 61-62.

debebat principia, quae adoptavit. Princeps non aliud potest, quam quod ei dedere singuli postquam per pactum in communitatem transtulere, // 284' // et haec cessit Principi. Alias dicat quomodo habet. Nemo credi debet cessisse, nisi minimam partem, non vero quod ad vitam spectat; nemo magis vult bonum publicum, quam suum, etc. Licebit quidem bellum facere hostibus, cum non sint ejus communitatis, et bonum tunc adsit communitatis illius, non autem civi. Sed haec non hic tractanda. Addam solum, si potestas adest distincta a jure, cur abusum vocat pag. 7?¹³² Cur appellat pag. 66 publicum assassinium?: «Parmi un assurdo che le Leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano, e puniscono l'omicidio, ne commettano uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'assassinio ordinino un pubblico assassinio»¹³³. Cur pag. 68 praxim hanc veritati oppositam esse dicit, et ad errores pertinere, quibus vulgus inficiatur?: «Se mi si opponesse l'esempio di quasi tutti i secoli, e di quasi tutte le Nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, io risponderò (quid? Dedit potestate non jure?), io risponderò, che egli si annienta in faccia alla verità, contro della quale non v'ha prescrizione; che la storia degli uomini ci dà l'idea d'un immenso pelago di errori, fra i quali poche, e confuse, e a grandi intervalli distanti verità soprannuotano»¹³⁴. Nunquid bellum adversus hostem est contra veritatem, error assassinium, abusus? Cur etiam hic communibus catholicorum institutis opponit exemplum singulare nescio quorum haereticorum? Vel potestas illis non erat, et non facit ad rem; vel erat, atque ita damnat, qui contrarium facit. Puto me hoc uno exemplo satis declarasse non solum inanem esse eam distinctionem, et merum effugium, sed ceteras quoque; et praesertim quod 2° loco adduxi; dicebatque ipse se juxta rationem, non juxta veritatem revelatas loqui. Hoc

¹³² La frase completa di BECCARIA (*ibid.*, 7) è la seguente: «L'aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire; tutto il di più è abuso e non giustizia; è Fatto ma non già Diritto».

¹³³ La frase completa di BECCARIA (*ibid.*, 66) è la seguente: «Parmi un assurdo, che le Leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano, e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio».

¹³⁴ *Ibid.*, 68.

est // 285 // solitum effugium eorum qui dicere volunt quidquid libet, etsi religionem laedat; qui meminisse deberent Concilium Lateranense graviter inhibuisse olim ne diceretur animam juxta philosophiam esse mortalem¹³⁵, juxta fidem immortalem. Considerare etiam quantum detrimenti inferant lectoribus, qui hanc distinctionem facere non valent, vel nolunt. Sed peculiaris est hic causa ne fiat; quod fieri scilicet nullo modo possit; non possit inquam de delictis et poenis codex scribi communis ut ipse dicebat Turcis, Judaeis, Heterodoxis, Catholicis, etc. Nec licet auctori uti exemplis illis suis: «Si scrivon gli elementi della Geometria, del Commercio, della Medicina, e di ogni Scienza, senza che si scriva la Geometria de' Cristiani, o il Commercio de' Cristiani, così io ho scritto gli Elementi che mi sono sembrati veri per la Scienza Criminale senza circoscrivermi»¹³⁶. Scientiam puto criminalem tradere voluisse cujus aliquis sit in praxi usus. Hoc dico ita universim fieri non posse. Non eodem omnibus sunt actiones puniendae; non enim omnes actiones puniendae sunt contra jus naturale, aut gentium. Sed sunt aliquae contra jus positivum, quod diversum est Mahumetanis, Judaeis, Catholicis, etc. Actiones pariter malae non habent eandem gravitatem apud omnes. Cum ergo poena respondere debeat admissioni, vel omissioni, hoc facere quod ille vult non licet. Ingreditur enim ratio meriti ad puniendum, rationem religionis, quam quisque sequitur. Quod in Geometria, in Medicina, et similibus facultatibus non evenit¹³⁷. Excipit Auctor se nomine *delicti* intelligere quod opponitur bono publico. Quidquid sit de hac definitione, bonum publicum nonne religionis rationem saepissime ingreditur? Sed memini non esse hunc disserendi aut // 285' // disputandi locum. Deinde quando una tantum ratio in considerando spectatur, cum aliae in praxi attendendae sint, non licet reprehendere, damnare, irridere eos qui contrarium faciunt, aut omni ope laborare et conniti, ut ita

¹³⁵ Nella sessione VIII (19 dic. 1513) del Concilio Lateranense V venne emanata la bolla *Apostolici regiminis*, che respingeva la dottrina, imbevuta di averroismo, secondo cui non si poteva dimostrare l'immortalità dell'anima umana con la ragione.

¹³⁶ VERRI, *Risposta*, 37.

¹³⁷ *Ibid.* Cfr anche BECCARIA, *Dei delitti*, 17.

fiat. Atqui id auctor toto libro connittitur et laborat¹³⁸. Nihil ad-dam de primo illo, quod pertinet ad vocabulorum quorumdam usum; nisi, et contra morem omnium eum aliquando facere; quod in vocabulis usu tritis non licet; et in vulgari libro, nisi saepius, diligentius, fusius de eo lectores admoneantur esse hoc periculosum: quod discere potest in impugnatore suo, quem queritur in significatione percipienda errasse. Quanto magis plerique qui librum italice scriptum legent, nec Auctores juris publici unquam tractarunt, errabunt.

Venio ergo tandem ad alterum¹³⁹, quod initio proposui: doctrinam, quam ex positis principiis elicit ac tradit, oppositam esse communi tribunalium praxi et doctorum sententiae. Praxim, dico, et doctrinam communem eorum, qui ejusmodi res tractant, hominem accusatum, et, vel idoneis testibus, vel argumentis iudicatum reum, comprehendi, in custodiam tradi, gravibus concurrentibus indiciis torqueri, convictum, si delictum id ferat morti tradi. Haec omnia auctor damnat. Pag. 35 *De tortura*: «Una crudeltà consagrada dall'uso della maggior parte delle Nazioni è la tortura del Reo, mentre si forma il Processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metaforica ed incomprendibile purgazione d'infamia. Un uomo non può chiamarsi Reo prima della sentenza del Giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia definito, ch'egli abbia violati i patti, co' quali le fù accordata. Quale è dunque quel dritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente?»¹⁴⁰ Et pluribus deinde eadem agendi in // 286 // judiciali foro praxim impugnat. At quibus verbis? «Egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere, che un uomo sia nello stesso tempo accusatore, ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo della verità, quasiche il criterio di essa risieda nei muscoli, e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scelerati, e di condannare i deboli innocenti...

¹³⁸ «Cum aliae in praxi... connittitur et laborat»: aggiunta sul margine sinistro della pagina.

¹³⁹ Cfr note 62, 115.

¹⁴⁰ BECCARIA, *Dei delitti*, 35.

criterio degno di un cannibale; che i Romani¹⁴¹ barbari anch'essi per più di un titolo, riserbavano a soli schiavi vittime di una feroce, e troppo lodata virtù»¹⁴². Vehementius adhuc postea de re eadem: «Qual giudizio dovremo noi dare delle secrete, e private carnificine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei, e sugl'innocenti?»¹⁴³. Pag. 39: «Quest'infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica, e selvaggia legislazione quand'eran chiamati giudizi di Dio le pruove del fuoco, etc.»¹⁴⁴ Omitto alia. Anne haec summa audacia et temeritas <...>, iudicem se constituere cum civilis tum ecclesiastici fori? Tribunalia ipsa veluti reos sibi sistere eaque condemnare? Cum tamen non criminalis fori doctores soli, sed theologi id comprobent. Ex quibus, si unum nominare licet, nominabo Christophorum Haunoldum¹⁴⁵, qui VI tomo ejus operis *De justitia et jure*, de iudiciis et processu in causis criminalibus agit, ubi tract. 3, cap. 5, de captura et incarceratione¹⁴⁶; cap. 9 de tortura¹⁴⁷; cap. 12 de bonorum confiscatione¹⁴⁸ agit. At hic Auctores alios habet, prae Doctoribus nostris, et Theologis, quos opponat praeponatque omnibus. Ait enim pag. 40 veritates has suas romanos agnovisse, atque addit: «Queste l'Inghilterra, Nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio, e delle ricchezze, e perciò della potenza, gli esempi di virtù, e di coraggio non ci lasciano dubi-// 286' //tare della bontà delle leggi, anch'essa ha cono-

¹⁴¹ *Ibid.*, 36, si legge: «innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani»

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*; VERRI, *Risposta*, 20-21.

¹⁴⁴ BECCARIA, *Dei delitti*, 39

¹⁴⁵ Christoph HAUNOLD (1610-1689), *Jurisprudentiae judicariae bipartitae tomus posterior totius operis De jure et justitia sextus. De iudiciis et processu in causis criminalibus insertis, ultra jus commune, illis, quae vel in Imperio secundum ordinationem criminalem Caroli V vel in arbitrariis ex scabinorum praeguditiis secure practicari possunt*, Ingolstadii 1674. La copia conservata nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (13.10.E.14), proviene dalla biblioteca del Collegio Romano - è munita del seguente cartiglio: «Ex Biblioteca majori Coll(egii) Rom(ani) Societ(atis) Jesu» - della quale era bibliotecario il p. Lazzeri.

¹⁴⁶ *Ibid.*, pp. 229-242 («De captura et incarceratione et de salvo conductu»).

¹⁴⁷ *Ibid.*, pp. 280-306 («De tortura»).

¹⁴⁸ *Ibid.*, pp. 330-336 («De condemnatione, paenarum executione, bonorum confiscatione, sumptibus appellatione et banno»).

sciute. La tortura è stata abolita nella Svezia¹⁴⁹, abolita da uno de' più saggi Monarchi dell'Europa¹⁵⁰, che avendo portata la Filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali, e liberi nella dipendenza dalle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà, che posson gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose»¹⁵¹. Norit, opinor, unusquisque quem dicat. Quo autem spectet, cum catholicorum populorum et tribunalium praxi, anteposit illam haereticorum; quem animum ingerat lectoribus suis, et contemptum nostrarum rerum maxime juvenibus, hoc quoque quivis videt. Videt etiam, ut dixi, non haec esse ejus, qui jus non potestatem considerat, aut rationem tantum aliquam, ut metaphysice se exercent.

Pag. 52, bonorum confiscationem nullo casu licitam asserit, eandemque damnat. Atque ubi asserit bona confiscata non ad Principem, sed ad legitimos haeredes devolvi debere, sophismate quodam suo adducto, subdit: «ma non è appoggiata a questa sottigliezza *l'ingiustizia*, che oso attribuire alle confische dei beni... le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo, e pongono gl'innocenti mede-

¹⁴⁹ La tortura «venne abolita in Svezia sul cadere del 1734 per quel che riguarda i delitti comuni, ma continuò ad essere adoperato in forma particolarmente crudele per i delitti politici nella cosiddetta "camera delle rose": 'dans un trou creusé au fond du cachot souterrain et rempli d'une bourbe infecte ou plongerait jusqu'au cou la victime. La froideur des eaux y étoit insupportable, des milliers d'insectes s'attachaient à toutes les parties du corps et les dévoraient' (A. GEFFROY, *Gustave III et la Cour de France*, Paris 1867, I, 23). La "camera delle rose", rimessa in funzione nel 1756, in occasione le lotte tra le due fazioni che si contendevano il controllo del trono svedese, non venne abolita definitivamente che nel 1772, da Gustavo III. Eppure "L'Europa letteraria" del maggio 1773, Tomo III, parte I, recensendo pp. 83 sgg. la traduzione francese del *Traité des délits et des peines*, Paris 1773, affermava che il nuovo re, e cioè Gustavo III, non aveva fatto che confermare le riforme compiute dal proprio genitore anche per quel che riguardava la soppressione della "camera delle rose". Può ben darsi dunque che Adolfo Federico, il re di Svezia dell'epoca in cui Beccaria scriveva, fosse conosciuto anche in Italia sotto una luce più favorevole di quanto non meritasse, e che Beccaria si facesse eco di questa fama. VENTURI, *Nota introduttiva*, 58.

¹⁵⁰ «Federico II, re di Prussia, ammiratore del pensiero di Voltaire e dei *philosophes* francesi, aveva abolita la tortura da quando era salito al trono, nel 1740». *Ibid.*

¹⁵¹ BECCARIA, *Dei delitti*, 40-41.

simi nella disperata necessità di commettere i delitti... Queste funeste, ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate dalle Repubbliche più libere per aver considerato più tosto la Società, come unione di famiglie, che come unione di uomini, etc.»¹⁵². Hoc quoque pertinet ad id quod diximus, damnare hunc Auctorem, quod communi ferme praxi comprobatum est.

De poena mortis quam damnat jamdiu dixi. Addam tamen quo pacto hanc // 287 // disquisitionem ingreditur, ubi satis fuse contendit poenarum lenitatem inducendam esse.¹⁵³ «Questa inutile prodigalità di supplicj, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato»¹⁵⁴.

Eodem ferme modo loquitur pag. 70 contra communem alium morem comprehendendi et detinendi in custodia eos qui in criminis gravem suspicionem veniunt, appellatque «errore non meno commune»¹⁵⁵. Ac, cum quaesivisset, cur inventos postea innocentes non afficiantur magistratibus summisque honoribus, respondet, damnans universim receptos mores pag. 71: «Perché sembra che nel presente sistema criminale, secondo l'opinione

¹⁵² Il brano completo di BECCARIA (*Dei delitti*, 53-54) è il seguente: «ma non è appoggiata a questa sottigliezza l'ingiustizia, che oso attribuire alle confische dei beni. Se alcuni hanno sostenuto, che le confische sieno state un freno alle vendette, ed alle prepotenze private, non riflettono, che quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché per esser tali debbono esser necessarie, ed un'utile ingiustizia non può esser tollerata da quel legislatore, che vuol chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, di cui gli ordinarj pretesti sono il bene momentaneo, e l'estermio futuro, la felicità di alcuni illustri, e le lagrime d'infiniti oscuri. Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire all'innocente la pena del reo, e pongono gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una famiglia strascinata all'infamia, ed alla miseria, dai delitti di un capo, al quale la sommissione ordinata dalle Leggi, impedirebbe il prevenirli, quand'anche vi fossero i mezzi per farlo! Queste funeste, ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate dalle Repubbliche più libere per aver considerato piuttosto la Società come unione di famiglie, che come un'unione di uomini».

¹⁵³ Depennate le seguenti parole: «illicitum esse capitale poenam pro quacumque crimine asserit, et probare jure conatur capitale poenam».

¹⁵⁴ *Ibid.*, 61.

¹⁵⁵ *Ibid.*, 70.

degli uomini, prevalga l'idea della forza e della prepotenza, a quella della giustizia... (non hic vocabulum justitiae usurpat illa alia significatione, quam distinguebat). Durano¹⁵⁶ ancora nel popolo, ne' costumi, e nelle Leggi, sempre di più di un secolo inferiori in bontà ai lumi attuali di una Nazione, durano ancora le barbare impressioni, e le feroci idee dei Settentrionali Cacciatori padri nostri»¹⁵⁷. Ubi hic illa excusatio, non se de potestate loqui, sed legislationem solum attendere, et quod appellat *diritto*?

[III.]

Venio ad 3.um quod proposui sparsim inesse aliqua, quae religionem, pietatem, et pias aures offendere videntur. Huiusmodi videri potest quod pag. 16 et 18 loquitur de voluntatis facultate, tamquam mecanismo aliquo, assumpto exemplo ab attractione corporum. Ait enim: «Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si arresta, che a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di // 287' // questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene, che io chiamerei ostacoli politici, ne impediscono il cattivo effetto..., e il legislatore fa come l'abile Architetto, di cui l'ufficio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità, e di far conspirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio»¹⁵⁸.

Quid vero statuamus de iis quae habet pag. 15 ubi, de scientiarum augmento locutus, subiicit: «Questa è la cagione per cui vediamo sminuita in Europa l'atrocità dei delitti, che faceva-

¹⁵⁶ Ibid. si legge: «della giustizia; perché si gettano confusi nella stessa caverna gli accusati, e i convinti; perché la prigione è piuttosto un supplicio, che una custodia del reo. Durano».

¹⁵⁷ Ibid., 71-72.

¹⁵⁸ Il brano di BECCARIA (*Dei delitti*, 16) è il seguente: «Quella forza simile alla gravità, che ci spinge al nostro ben essere, non si arresta, che a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane: se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, che è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo, e il legislatore fa come l'abile Architetto di cui l'ufficio è di opporsi alle direzioni rovinose della Gravità, e di far conspirare quelle, che contribuiscono alla forza dell'edificio».

no gemere gli antichi nostri padri... Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del Lusso, e della mollezza nacquero le più dolci virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella che chiamasi a torto antica semplicità, e buona fede, l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione»¹⁵⁹. Et iterum pag. 18: «Chiunque leggerà con occhio filosofico i Codici delle Nazioni, e i loro Annali, troverà quasi sempre i nomi di vizio e di virtù, di buon Cittadino, e di Reo cangiarsi colle rivoluzioni dei secoli... in ragione¹⁶⁰ delle passioni, e degli errori, che successivamente ajutarono i differenti legislatori. Vedrà bene spesso, che le passioni di un secolo sono la base della morale dei secoli futuri, che le passioni forti figlie del Fanatismo, e dell'Entusiasmo indebolite, e rose, dirò così, dal tempo, che riduce tutti i fenomeni fisici, e morali all'equilibrio, diventano a poco a poco la prudenza del secolo, e lo strumento utile in mano del forte, e dell'accorto. In questo modo nacquero le oscurissime nozioni di onore e di virtù, e tali sono, perché si cambiano colle rivoluzioni del tempo... coi fiumi¹⁶¹, e colle montagne, che sono spesso i confini non solo della fisica, ma // 288 // della morale geografia»¹⁶². An vero virtutes morales nullas existere, nisi ex vitiis aut ex hominum opinionibus iste arbitratur? Omitto illud jam memoratum, esse praeteritis saeculis visam «l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione»¹⁶³. Quae ista superstitio? Exprimerene voluit impium Lucretianum illud?

¹⁵⁹ Il brano di BECCARIA (*Dei delitti*, 14-15) è il seguente: «Questa è la cagione, per cui vediamo sminuita in Europa l'atrocità dei delitti, che facevano gemere gli antichi nostri Padri, i quali diventavano a vicenda tiranni, e schiavi. Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e la nostra, potrà vedere, come dal seno del Lusso, e della Mollezza nacquero le più dolci virtù, l'Umanità, la Beneficenza, la Tolleranza degli errori umani. Vedrà quali furono gli effetti di quella, che chiamasi a torto antica semplicità, e buona fede, l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione».

¹⁶⁰ *Ibid.*, 18, si legge: «dei secoli, non in ragione delle mutazioni, che accadono alle circostanze dei Paesi, e per conseguenza sempre conformi all'interesse comune; ma in ragione».

¹⁶¹ *Ibid.*, si legge: «del tempo, che fa sopravvivere i nomi alle cose, si cambiano coi fiumi».

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*, 15.

*Humana ante oculos foede cum vita jaceret
In terris oppressa gravi sub religione*¹⁶⁴.

Quid? Cum pag. 20 negare videtur quod contra Deum committitur puniri ab hominibus debere: «Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, qual sarà l'insetto, che oserà supplire alla Divina giustizia, che vorrà vendicare l'essere che basta a se stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere, o di dolore?»¹⁶⁵.

Eremicolas et religiosos vitae contemplativae deditos modo illo dicendi suo involuto, atque ut ita loquar aenigmatico, certe damnat, ubi de otiosis agit pag. 51. Nam, postquam otium politicum dixit non tollerari a sapientioribus principibus, addit: «Io chiamo ozio politico quello, che non contribuisce alla società né col travaglio, né colla ricchezza che acquista senza già mai perdere, che venerato dal volgo con stupida ammirazione, risguardato dal saggio con isdegnosa compassione per gli esseri che ne sono la vittima, che essendo privo di quello stimolo della vita attiva, che è la necessità di custodire, o di aumentare i commodi della vita, lascia alle passioni di opinione, che non sono le meno forti, tutta la loro energia. Non è ozioso politicamente chi gode dei frutti dei vizj, o delle virtù dei proprj antenati, e vende per attuali piaceri il pane e l'esistenza dell'industriosa povertà, che esercita in pace la tacita guerra d'industria colla opulenza // 288' //za, invece dell'incerta e sanguinosa colla forza»¹⁶⁶. Cum objectus ei fuisset hic locus ab Auctore notarum et observationum¹⁶⁷ excusare se conatur in responsione¹⁶⁸ pag. 56 et adaptare Templaris, Jesuatis, Umiliatis aliisque Ordinibus extinctis, aut possibilibus casibus¹⁶⁹. Negari tamen non potest esse illa dicta aut scandalosa, aut male sonantia, quae omnino eremicolas, et vitae contemplativae deditos omnes comprehendere videntur.

¹⁶⁴ Lucretii Cari de rerum natura libri sex, iterum recensuit J. Martin, Lipsiae 1953, lib. I, 50, p. 4.

¹⁶⁵ BECCARIA, *Dei delitti*, 20.

¹⁶⁶ *Ibid.*, 51-52.

¹⁶⁷ FACCHINEL, *Note ed osservazioni*, 78-85.

¹⁶⁸ VERRI, *Risposta*, 56.

¹⁶⁹ *Ibid.*, 56-59.

Seminaria juvenum pag. 80 infamat, etsi praeter caeteros ea probent atque commendent Concilii Tridentini Patres: «L'Attica Venere¹⁷⁰ così severamente punita dalle Leggi... prende¹⁷¹ la sua forza non tanto dalla sazietà de' piaceri, quanto da quella educazione, che comincia per render gli uomini inutili a se stessi, per farli utili ad altri, in quelle case, dove si condensa l'ardente gioventù, dove essendovi un'argine insormontabile ad ogni altro commercio, tutto il vigore della natura, che si sviluppa, si consuma inutilmente per l'umanità, anzi ne anticipa la vecchiaja»¹⁷².

Tandem concludam ea afferens quae de Asilis habet, et conventione inter duos principes sibi tradendi reos. Pag. 89: «Mi restano ancora due questioni da esaminare. L'una se gli Asili sieno giusti, e se il patto di rendersi fralle Nazioni reciprocamente i rei sia utile, o no. Dentro i confini d'un Paese non deve esservi alcun luogo indipendente dalle Leggi. La forza di esse seguir deve ogni Cittadino, come l'ombra segue il corpo. L'impunità, e l'Asilo non differiscono che di più, e meno, e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli Asili invitano più ai delitti di quello, che le pene non allontanano. Moltiplicare gli Asili, è il formare tante piccole sovranità, perché // 289 // dove non sono Leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove, ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della Società»¹⁷³. Quid his postremis verbis significare velit, an Ecclesiasticum forum, an ecclesiasticas leges immunitatis, an exemptionem religiosarum familiarum, an quidvis aliud, me nescire fateor. Subdit: «Tutte le istorie fanno vedere che dagli Asili sortirono grandi rivoluzioni nelli stati, e nelle opinioni degli uomini. Ma se sia utile il rendersi reciprocamente i rei fralle Nazioni, io non ardirei decidere questa questione, finché le Leggi più con-

¹⁷⁰ *Attica Venere*: «omoerotismo maschile». *Grande dizionario della lingua italiana*, XXI, Torino 2002, 735.

¹⁷¹ In BECCARIA (*Dei delitti*, 80) si legge: «L'Attica Venere così severamente punita dalle Leggi, e così facilmente sottoposta ai tormenti vincitori dell'innocenza, ha meno il suo fondamento su i bisogni dell'uomo isolato, e libero, che sulle passioni dell'uomo sociabile, e schiavo. Essa prende».

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*, 89-90.

formi ai bisogni dell'umanità, le pene più dolci, ed estinta la dipendenza dall'arbitrio e dall'opinione, non rendano¹⁷⁴ sicura l'innocenza oppressa e la detestata virtù, finché la tirannia non venga del tutto dalla ragione universale... confinata¹⁷⁵ nelle vaste pianure dell'Asia, quantunque la persuasione di non trovare un palmo di terra, che perdoni ai veri delitti, sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli»¹⁷⁶. Ita novus hic legislator Principes, eorumque placita et Decreta ad examen suum iudiciumque vocans, et damnans.

Longior esse nolo. Mihi quidem satis constare videntur ea de quibus dixi.

I. Auctorem hunc sequi principia protestantium scriptorum eoque eadem provexisse, ut sint maxime periculosa.

II. Communem criminalium doctorum catholicorum sententias et praxim tribunalium damnare.

III. Habere aliqua, quae Religionem, pietatem, Christianas aures offendant. Prohibendus ergo mihi omnino videtur, maxime quod frequens est in manibus hominum; ut iterum etiam vulgari oportue-// 289' //rit. Nec legitur solum, sed commendatur. In Ephemeredibus Florentinis die 27 decembris anni proxime elapsi [1765], col. 831¹⁷⁷, haec habentur (quae ex Bernensibus descripta

¹⁷⁴ *Ibid.*, 90: «rendasi».

¹⁷⁵ *Ibid.*, si legge: «universale, che sempre più unisce gl'interessi del Trono, e dei sudditi, confinata».

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Cfr «Novelle letterarie pubblicate in Firenze l'anno MDCCLXV», tomo XXVI, N° 52 (27 dic. 1765), col. 831. Il brano parzialmente riprodotto da Lazzeri iniziava così: «Alcuni anni sono formossi negli Svizzeri una Società di Cittadini per promuovere la cognizione delle verità le più utili agli uomini, e per proporre quistioni relative a questo oggetto. Fra le Memorie perciò dirette alla Società se ne trovarono parecchie, che avevano un certo merito accademico; ma niuna se n'incontrò, che per la precisione nella forma, e per l'estensione delle mire, abbia soddisfatto al desiderio de' Giudici». Il 20 novembre Beccaria scriveva da Milano alla Patriotische Gesellschaft di Berna per ringraziarla dell'onore fattogli. Cfr C. BECCARIA, *Opere*, II, Firenze, Sansoni, 1958, 861. In gennaio o febbraio del 1766 Beccaria scriveva a Bernard Tschärner de Bellevue, membro della Patriotische Gesellschaft, della quale suo fratello Nicolò Emanuele era stato uno dei fondatori: «L'honneur signalé que vous et vos amis me font avec un témoignage aussi authentique de leur estime m'oblige à une

credo), ubi de praemio operi litterario constituto a societate quaedam Helvetica: «Nel 1763 determinossi la Società di aggiudicare il suo premio all'Autore de trattenimenti di Focione, riconosciuto di poi nella persona del Sig.r Ab.e Mably. Per lo stesso motivo prende ora la risoluzione d'offerire una medaglia del valore di 20 ducati d'oro all'Autore Anonimo di un trattato pubblicatosi in lingua italiana sopra i delitti, e le pene, eccitandolo a farsi conoscere, e gradire questo contrasegno di stima dovuto ad un buon Cittadino, che non teme di alzar la voce in favore del genere umano contro i pregiudizj i più radicati. L'Autore è pregato di far pervenire la sua dichiarazione alla mentovata società...¹⁷⁸. Essa Società rinunzia ad un tempo al disegno di proporre nuove questioni, contentandosi d'incoraggiare lo Spirito Filosofico e la Filantropia»¹⁷⁹.

Petrus Lazeri Soc(ietatis) Iesu
S(acrae) C(ongregationis) Consultor¹⁸⁰

société aussi respectable que éclairée, par des liens particuliers et indissolubles». *Ibid.*, pp. 870-871. La medaglia d'oro venne trasmessa a Beccaria tramite A. Schweitzer, capitano luogotenente del reggimento svizzero Taschner a Torino, come si apprende dalla lettera di Beccaria alla moglie, scritta da Torino il 4 ottobre 1766. *Ibid.*, 875.

¹⁷⁸ Lazeri ometteva le seguenti parole: «per mezzo della Società Tipografica di Berna negli Svizzeri». *Ibid.*

¹⁷⁹ Lazeri ometteva le seguenti parole, che concludevano il brano riportato: «col mezzo di pubbliche testimonianze d'approvazione, che darà all'opere, le quali conoscerà veramente utili alla Società civile». *Ibid.*

¹⁸⁰ Sul f. 290 si legge: «P. Cons. Lazeri S.I. in lib. De delitti e delle Pene».

SOMMARIO

Il 3 febbraio 1764 la S. Congregazione dell'Indice decretò l'inserimento nell'*Index librorum prohibitorum* di una serie di opere, tra cui il *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria. La decisione venne presa sulla base del parere espresso dal consultore p. Pietro Lazzeri, che in tale occasione aveva presentato il voto di cui viene qui pubblicato il testo.

Resumen

El 3 de febrero de 1764 la Sagrada Congregación del Índice mandó incluir en el *Índice de libros prohibidos* una serie de obras, entre las cuales estaba *Dei delitti e delle pene* de Cesare Beccaria. La decisión fue tomada basándose en la opinión del consultor p. Pietro Lazzeri, que en aquella ocasión presentó el informe cuyo texto publicamos.